

 A.O. S.Croce e Carle Cuneo	MOD PAAT _ LP 011 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN REGIME DI RICOVERO O DI CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA EROGATE IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA A FAVORE DI ASSICURATI/ASSISTITI MUTUALITA' INTEGRATIVA	Data di emissione: 15.01.2019 Data ultima revisione: 13/05/2022 Revisione n. 01
---	---	---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO
IN REGIME DI RICOVERO O DI CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA
EROGATE IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
DALL' AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO A FAVORE DI
ASSICURATI/ ASSISTITI DELLA SOCIETA'**

Con la presente Convenzione redatta in duplice copia a tutti gli effetti di legge:

TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino 26, Codice fiscale/Partita IVA 01127900049, PEC aso.cuneo@cert.legalmail.it, rappresentata dal Dr. Elide Azzan Direttore Generale, di seguito denominata solo “**AZIENDA**”

E

La Società, con sede legale in, via, Codice Fiscale e Partita IVA, PEC rappresentata dal dott..... che dichiara di essere il e di avere tutti i poteri in forza di delega all'uopo rilasciatagli dal legale rappresentante, in seguito denominata “**SOCIETÀ**”,

PREMESSO

- che l'**Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo**, fermo restando il prioritario ruolo di struttura della rete del Servizio Sanitario Nazionale, ha interesse a sviluppare l'attività in regime libero professionale intramoenia in quanto prevista anche dal CCNL della propria dirigenza;
- che la Società è (*breve descrizione*).....
- che la Società ha interesse ad ampliare la rete di strutture sanitarie fruibili in convenzione diretta ed indiretta da parte dei propri iscritti/assistiti, garantendo agli stessi elevati standard qualitativi sia in termini tecnico professionali che in termini organizzativi;

- che l'**Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo** è in possesso di tutte le autorizzazioni nonché di tutti i requisiti di struttura, di organizzazione e competenza professionale necessari allo svolgimento delle attività medico-chirurgiche, sanitarie e assistenziali oggetto della presente convenzione;
- che l'**Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo** si avvale, per la gestione della presente convenzione, esclusivamente di professionisti sanitari titolari di rapporto di lavoro dipendente con la stessa in regime di esclusività, regolarmente abilitati, muniti dei relativi titoli di specializzazione, iscritti ai relativi Ordini Professionali. L'attività esercitata dai dirigenti medici e sanitari dell'Azienda avverrà in regime di libera professione intramoenia;
- che la Società intende avvalersi delle prestazioni ed attività dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, il tutto nei termini, condivisi dalle parti, che seguono;
- che con il presente accordo le parti non intendono realizzare un contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 e ss del Codice Civile e che quindi nessun atto, dichiarazione o altra manifestazione di volontà rilasciato dalla parti in esecuzione del presente accordo potrà essere interpretato in tal senso;
- che non sussistono a carico delle parti limiti normativi al perfezionamento del presente accordo;

DEFINIZIONI

- **ASSICURATO/I:** ciascun soggetto iscritto a /ciascun assistito da che essendo in regola con la propria posizione anagrafica e contributiva, ha diritto a ricevere le prestazioni oggetto della presente convenzione;
- **ASSISTITO/I:** ciascun soggetto non titolare di una posizione autonoma nei confronti di, ma rientrante nel nucleo familiare dell'iscritto / ciascun cliente della
- **AZIENDA:** l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo;
- **SOCIETA':** la Società
- **CONVENZIONE IN FORMA DIRETTA:** accordo che prevede il pagamento diretto effettuato all'AZIENDA da parte della SOCIETA' delle prestazioni effettuate dall'assicurato/assistito sempre e comunque nei limiti delle tariffe massime di rimborso previste dalla SOCIETÀ stessa. Le eventuali eccedenze di spesa, così come franchigie o scoperti, saranno sempre interamente a carico dell'assicurato/assistito;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 - OGGETTO

Sono oggetto della presente convenzione prestazioni e servizi sanitari erogati a pagamento da parte dell'AZIENDA, in regime di ricovero medico o chirurgico in libera professione intramoenia, a favore di assicurati/assistiti della SOCIETÀ, prestazioni meglio specificate nel *“Tariffario delle prestazioni erogate in regime di ricovero medico e chirurgico in libera professione intramoenia”*, pubblicato sul sito web dell'AZIENDA.

Il ricovero, sia medico che chirurgico, avverrà nel reparto dedicato all'attività libero professionale intramoenia denominato *“Casa di Cura”* presso il Presidio Ospedaliero S. Croce. Resta inteso che la degenza in Casa Cura comporta l'applicazione delle tariffe previste per il *“maggior confort alberghiero”* indicate anch'esse nel *“Tariffario delle prestazioni erogate in regime di ricovero medico e chirurgico in libera professione intramoenia”*.

Qualora si manifestassero eventi straordinari, di natura eccezionale, che non consentissero l'utilizzo del reparto dedicato, il ricovero potrà avvenire nei *“Letti dedicati nelle Degenze”*. In tal caso non saranno applicate le tariffe per maggior comfort alberghiero.

Sono altresì oggetto della presente convenzione le prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa previste dallo specifico tariffario pubblicato sul sito web dell'AZIENDA.

ART. 3 - BENEFICIARI

Per *“beneficiari”* devono intendersi gli assicurati/assistiti della SOCIETÀ in forma diretta, con le limitazioni stabilite nei contratti o polizze di assicurazione da essi sottoscritti, per i quali la SOCIETÀ provvede, per conto dell'assicurato/assistito, al pagamento in tutto o in parte delle prestazioni erogate in loro favore secondo le tariffe di cui al *“Tariffario delle prestazioni erogate in regime di ricovero medico e chirurgico in libera professione intramoenia”* o al *“Tariffario delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa”* pubblicati sul sito web dell'Azienda.

ART. 4 - IMPEGNI DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI

L'AZIENDA si impegna nei confronti dei beneficiari a:

- 1) erogare le prestazioni e servizi sanitari alle tariffe previste dal *“Tariffario delle prestazioni erogate in regime di ricovero medico e chirurgico in libera professione intramoenia”* e dal *“Tariffario delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa”*, pubblicati sul sito web dell'Azienda;
- 2) aggiornare periodicamente l'elenco dei propri medici autorizzati all'esercizio dell'attività

libero professionale intramoenia in regime di ricovero aderenti alla convenzione, dandone diffusione tramite pubblicazione sul proprio sito web, nell'area dedicata *alla Libera Professione*;

- 3) garantire la massima collaborazione nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative ed il rispetto delle procedure operative concordate, meglio specificate nell'Allegato A) *“Protocollo delle Procedure”*;
- 4) riservare agli assicurati/assistiti ove possibile e secondo le esigenze degli stessi, un canale di accesso preferenziale alle prestazioni a pagamento erogate in regime libero professionale da parte dei dirigenti medici dell'AZIENDA;
- 5) informare preventivamente gli assicurati/assistiti che si dovessero recare presso l'AZIENDA per accedere alle prestazioni, nonché in caso di prestazioni ancora in corso o programmate, dell'eventuale mancato rinnovo, sospensione, recesso o risoluzione della presente convenzione;
- 6) non eseguire in forma diretta prestazioni non riconosciute come rimborsabili dalla SOCIETÀ;
- 7) garantire, compatibilmente con quanto previsto nel *“Protocollo delle procedure”* di cui all'Allegato A), la non applicazione di depositi cauzionali per i ricoveri per i quali sia pervenuta, anticipatamente all'erogazione della prestazione, dichiarazione di presa in carico degli oneri da parte della SOCIETÀ;
- 8) non richiedere pagamento alcuno delle prestazioni sanitarie direttamente da parte dell'assicurato/assistito con la sola eccezione di **scoperti e/o franchigie** eventualmente applicabili **e/o eccedenze di spesa** derivanti dalla differenza tra le tariffe applicate dall'AZIENDA e quelle di rimborso previste dalla SOCIETÀ, che rimangono sempre e comunque a carico dell'assicurato/assistito.

ART. 5 - IMPEGNI DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ'

L'AZIENDA si impegna nei confronti della SOCIETÀ' a:

- 1) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di modalità di calcolo delle proprie tariffe adottate successivamente alla stipula del presente atto;
- 2) garantire la massima collaborazione nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative e il rispetto le procedure operative concordate, meglio specificate nell'Allegato A) *“Protocollo delle Procedure”*;
- 3) fornire ampia e dettagliata informazione, ai propri incaricati, circa le modalità di gestione della presente convenzione, con particolare riguardo all'iter operativo previsto;
- 4) richiedere per qualsiasi tipo di ricovero chirurgico che superi la durata di giorni/dei giorni autorizzati nella presa in carico e per quelli medici la durata di giorni/ dei giorni

autorizzati nella presa in carico, una estensione della autorizzazione;

- 5) trasmettere, a seguito di formale delega da parte del beneficiario, in nome e per conto dello stesso, tutta la documentazione contabile e sanitaria direttamente alla SOCIETÀ ai fini del pagamento, in forma diretta, delle quote a suo carico. Le Parti danno atto che alcuna responsabilità, anche solo indiretta, potrà essere addebitata all'AZIENDA per eventuale smarrimento, furto, danneggiamento e/o violazione dei dati personali e sensibili una volta che la stessa documentazione sarà pervenuta alla SOCIETÀ;
- 6) dare informazione all'utenza della sottoscrizione della presente convenzione sul proprio sito web;
- 7) sottoporsi alla valutazione di qualità e grado di soddisfazione da parte degli assistiti con gli strumenti e le modalità della SOCIETÀ, relativamente ai servizi resi e al proprio personale medico e sanitario.

ART. 6 - IMPEGNI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA

La SOCIETÀ si impegna nei confronti dell'AZIENDA a:

- 1) dare la massima diffusione dell'avvenuto convenzionamento scaturente dal presente accordo tra i propri iscritti/assicurati e sul proprio portale web;
- 2) garantire la massima collaborazione nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative e il rispetto le procedure operative concordate, meglio specificate nell'Allegato A) "*Protocollo delle Procedure*";
- 3) garantire l'invio del documento di presa in carico attestante la copertura degli oneri relativi alla prestazione richiesta e l'eventuale presenza di franchigie e/o scoperti e/o eccedenze di spesa a carico dell'iscritto/assistito, di norma con un anticipo di 2 giorni lavorativi rispetto all'erogazione della prestazione, compatibilmente con quanto previsto nelle procedure di cui all'Allegato A) "*Protocollo delle Procedure*";
- 4) fornire preventiva informazione all'assicurato/assistito in merito alla sussistenza di franchigie e/o scoperti e/o eccedenza di spesa che permarranno a suo carico;
- 5) garantire il pagamento di quanto dovuto entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione clinica e contabile completa.

ART. 7 – GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI ACCESSI

Per quanto attiene alle procedure amministrative per l'erogazione delle prestazioni a pagamento si richiama l'Allegato A) "*Protocollo delle Procedure*".

L'AZIENDA per ogni accesso in regime di ricovero rilascerà all'assicurato/assistito preventivo di

spesa con richiesta di sottoscrizione per accettazione dello stesso e di impegno al pagamento degli oneri conseguenti così come risultanti dal preventivo suddetto, compresi quelli che verranno quantificati solamente in sede di consuntivo, sulla base delle modalità di calcolo per ciascuno di essi evidenziate. All'atto dell'accettazione del preventivo di spesa l'assicurato/assistito dovrà dichiarare di volersi avvalere di quanto previsto dalla presente convenzione.

Eventuali franchigie e/o scoperti e/o eccedenze di spesa determinate dalla differenza tra le tariffe applicate dall'AZIENDA e le tariffe di rimborso previste dalla SOCIETÀ, restano sempre a carico dell'assicurato/assistito che dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In merito sarà cura dell'AZIENDA darne informazione alla SOCIETÀ che provvederà, a sua volta a informare il proprio iscritto.

Le parti danno atto che la trasmissione di documentazione contenente i dati personali dell'assicurato/assistito e in particolare di documentazione sanitaria da parte dell'AZIENDA alla SOCIETÀ potrà avvenire soltanto nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679 e al D. L.vo 196/2003 e s.m.i.

Pertanto la trasmissione di documentazione contenente i dati personali dell'assicurato/assistito e in particolare della documentazione sanitaria da parte dell'AZIENDA alla SOCIETÀ potrà avvenire esclusivamente a seguito di rilascio da parte dell'assicurato/assistito di formale delega all'AZIENDA. In mancanza di delega non sarà possibile erogare in forma diretta le prestazioni richieste.

La trasmissione alla SOCIETÀ della documentazione contabile e sanitaria avverrà entro 30 giorni dalla chiusura della cartella clinica a mezzo PEC o, in alternativa, a mezzo raccomandata A/R.

Le parti concordano che l'onere della prestazione resterà interamente a carico dell'assicurato/assistito qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

- mancata sottoscrizione di uno o più documenti previsti dal "*Protocollo delle Procedure*";
- mancata consegna di documentazione sanitaria in possesso dell'interessato (es. richiesta medica) indispensabile ai fini dell'espletamento della pratica;
- diniego ad invio in tutto o in parte della documentazione richiesta dalla SOCIETÀ ai fini della liquidazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto ai punti precedenti, verranno osservate le modalità organizzative e procedurali adottate dall'AZIENDA per l'erogazione di prestazioni in regime libero professionale, ivi compresa la modulistica in uso all'interno dell'AZIENDA medesima.

ART. 8 - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI AUTORIZZATE

Qualora, in corso di ricovero, a giudizio dei professionisti dell'AZIENDA e/o per qualunque altra

causa, si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni alle prestazioni autorizzate, l'AZIENDA procederà nella loro erogazione informando l'assicurato/assistito della possibilità di addebito diretto in caso di mancata presa in carico a cura della SOCIETA'.

L'AZIENDA provvederà quindi ad inoltrare alla SOCIETA' la richiesta di rettifica della presa in carico con integrazione/modifica delle prestazioni. Solo ove possibile e ove ciò non determini disservizio all'utente la richiesta verrà inoltrata anticipatamente rispetto all'erogazione della prestazione.

La SOCIETA' invierà rettifica e/o integrazione della presa in carico di norma entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta, compatibilmente con quanto previsto nelle procedure di cui all'Allegato A) "*Protocollo delle Procedure*".

In caso di mancata autorizzazione, l'AZIENDA procede ad addebito delle prestazioni aggiuntive/non autorizzate direttamente a carico dell'assicurato/assistito.

Sull'argomento si rimanda comunque ai contenuti del *Protocollo delle Procedure* (allegato A).

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI

Entro 30 giorni (trenta) dalla chiusura della cartella clinica, l'AZIENDA procederà all'emissione della/e fattura/e e all'incasso delle somme relative a prestazioni non prese in carico dalla SOCIETÀ o per spese voluttuarie non coperte.

L'AZIENDA emetterà le fatture intestate all'assicurato/assistito distinguendo le quote a carico della SOCIETÀ, le eventuali franchigie/scoperti/eccedenze di spesa a carico dell'assicurato/assistito e l'importo dovuto per il maggior confort alberghiero.

Tutte le fatture di cui sopra verranno trasmesse al beneficiario in originale e in copia alla SOCIETÀ, come previsto nelle procedure di cui all'Allegato A) "*Protocollo delle Procedure*".

ART. 10 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La SOCIETÀ, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione clinica e contabile completa e correttamente istruita, corrisponderà a mezzo bonifico bancario l'importo delle fatture emesse dall'AZIENDA di sua competenza, presso il conto corrente bancario:

Nome della Banca:	INTESA SAN PAOLO Filiale di Cuneo Via Roma 13/B
Codice CAB:	10213
Numero Conto Corrente:	100000300019
Codice CIN:	G
Codice IBAN:	IT 76 G 03069 10213 100000300019

Codice SWIFT	BCITITMM (per pagamenti da ESTERO)
--------------	------------------------------------

Parimenti, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, l'iscritto/assistito dovrà provvedere a pagare, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente bancario di cui sopra, le quote a suo carico. In alternativa al bonifico bancario, il pagamento potrà anche essere effettuato a mezzo POS/Carta di Credito presso l'Ufficio Libera Professione all'interno della Casa di Cura.

Resta inteso che sarà onere dell'AZIENDA comunicare prontamente ogni eventuale modifica dei predetti riferimenti contabili.

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 e smi.

Qualora reiteratamente i pagamenti non vengano onorati nel rispetto dei termini contrattualmente definiti, l'AZIENDA si riserva, di risolvere anticipatamente il rapporto convenzionale.

ART. 11 - QUALITÀ DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

L'AZIENDA si impegna a collaborare con la SOCIETA' nella realizzazione di "programmi sulla qualità del servizio assicurativo fornito", concordando con quest'ultima sollecite verifiche e soluzioni ad eventuali reclami dei clienti o a disservizi dei quali la SOCIETA' sia venuta a conoscenza anche attraverso periodici sondaggi sulla soddisfazione degli stessi.

Si conviene che la SOCIETA' possa fornire ai propri clienti tutte le informazioni necessarie all'utilizzo dei servizi offerti dall'AZIENDA.

Questa, pertanto, è tenuta ad aggiornare tempestivamente la SOCIETA' in merito ad eventuali modifiche del recapito e delle condizioni di utilizzo delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente convenzione, con indicazione della data di operatività delle variazioni in oggetto.

ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre **dal .../.../..... al .../.../..... E' escluso il tacito rinnovo.**

La presente convenzione potrà essere prorogata qualora le parti esprimano volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza prevista. La proroga avrà validità annuale, salvo minor/maggior periodo concordato tra le parti.

ART. 13 - RECESSO

L'AZIENDA e la SOCIETÀ hanno la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione da trasmettere all'altra parte a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni. Nessuna indennità è prevista a favore dell'altra parte in caso di esercizio del diritto di recesso.

ART. 14 - MODIFICHE

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, anche mediante semplice scambio di corrispondenza da effettuarsi a mezzo PEC.

L'AZIENDA si riserva, in corso di contratto, di rivalutare le tariffe previste dal *“Tariffario delle prestazioni erogate in regime di ricovero medico e chirurgico in libera professione intramoenia”* e dal *“Tariffario delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa”*.

I conseguenti aggiornamenti di tali documenti dovranno essere comunicati alla SOCIETÀ a mezzo PEC e saranno validi con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione stessa. Qualora la SOCIETÀ non intenda accettare tali aggiornamenti, viene fatta salva la facoltà per la stessa di recedere anticipatamente dalla presente convenzione con decorrenza dalla data di validità delle nuove tariffe, in deroga al termine di 60 giorni previsto al precedente articolo 13.

Qualora l'assicurato/assistito sia in possesso di un preventivo rilasciato nei 30 giorni precedenti la data di inizio delle prestazioni, saranno applicate le tariffe riportate nel preventivo stesso.

Il contenuto della presente convenzione si intenderà automaticamente adeguato alle eventuali disposizioni normative e/o contrattuali in materia o a revisioni sulle tariffe disposte con provvedimenti nazionali o regionali.

ART. 15 – COSTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è completamente gratuita e nulla è dovuto dall'AZIENDA alla SOCIETÀ.

ART. 16 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Eventuali contestazioni relative ad inadempienze contrattuali devono essere effettuate in forma scritta, tramite PEC.

La parte inadempiente è tenuta, pena risoluzione della convenzione ed eventuale risarcimento dei danni, a ripristinare la regolarità della situazione denunciata e/o riassumere il comportamento contrattuale corretto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta. Qualora l'inadempienza non venga sanata entro il termine di cui sopra la controparte avrà diritto a risolvere la presente convenzione per inadempimento ex art. 1454 C.C., fatto salvo il risarcimento del danno.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo in materia di risoluzione e di inadempimento, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile.

Nel caso di risoluzione della presente convenzione, l'AZIENDA si impegna a non chiedere compensi di sorta agli assicurati/assistiti per le prestazioni fornite ed autorizzate dalla SOCIETÀ salvo il caso in cui la SOCIETÀ non proceda al pagamento delle stesse entro i termini concordati.

In tale ultima ipotesi, l'AZIENDA potrà richiedere direttamente agli assicurati/assistiti il compenso per le prestazioni fornite.

ART. 17 – RCT

L'AZIENDA avendo aderito al Programma per la gestione dei rischi sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte è assicurata alle condizioni previste dal Fondo speciale per i rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie di cui alla L.R. n. 25 del 27.12.2010 e successivi provvedimenti attuativi.

L'AZIENDA risponde ai sensi di legge per i danni involontariamente procurati a terzi a seguito di prestazioni professionali sanitarie erogate ad assistiti. Pertanto, qualora dovessero pervenire dagli assistiti reclami o richieste di risarcimenti alla SOCIETÀ in conseguenza di presunti danni derivanti da prestazioni erogate dall'AZIENDA quest'ultima, ricorrendone i presupposti, ne risponderà nei modi previsti dalla legge, e sempre ricorrendone i presupposti, l'AZIENDA si impegna altresì a mantenere indenne la SOCIETÀ da eventuali conseguenze, anche indirette, del proprio operato.

L'AZIENDA non risponde per eventuali danni o controversie insorgenti tra l'assicurato e la SOCIETÀ per fatti derivanti dal rapporto contrattuale tra l'assicurato e la SOCIETÀ.

Resta inteso che la SOCIETÀ non potrà mai essere ritenuta responsabile nei confronti degli assistiti per un eventuale danno conseguente a negligenza o colpa professionale dell'AZIENDA nell'erogazione di una qualsiasi prestazione in convenzione.

ART. 18 – CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVITA'

Resta inteso tra le parti che la presente convenzione non è in esclusiva e che pertanto sia l'AZIENDA che la SOCIETÀ hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

ART. 19 – CLAUSOLA DI LEGALITA' E TRASPARENZA

Le parti si impegnano reciprocamente al rigoroso rispetto della normativa di settore applicabile in materia di reati societari, antiriciclaggio e antimafia e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione dei reati/illeciti ad essa connessi.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse a

obblighi di legge o contrattuali.

Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati, compreso il processo di trasferimento dei dati degli assicurati/assistiti dall'AZIENDA alla SOCIETÀ e dalla SOCIETÀ all'AZIENDA.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati e dichiarano che, in esecuzione della presente convenzione, i dati saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della citata normativa e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la durata necessaria per tali finalità. Ciascun Titolare si impegna a rispettare le condizioni di cui all'art. 28 c. 3 lettera d) del Reg.UE 2016/679 per ricorrere a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti al soddisfacimento dei requisiti prescritti nel succitato Regolamento.

Le parti si impegnano, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, a predisporre idonea informativa sul trattamento dei dati agli interessati, in relazione alle finalità e alle modalità di cui alla presente Convenzione.

Qualora la SOCIETÀ e/o i propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti, che per motivi connessi alla gestione della presente Convenzione, vengano a conoscenza di dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti all'osservanza delle norme sopra citate in materia di protezione di dati personali, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale.

La SOCIETÀ è tenuta a non divulgare notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e, a tale scopo, dichiara che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza ed, in generale, nel rispetto ed in adempimento di quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati G.D.P.R. UE 2016/679.

La SOCIETÀ è comunque l'unica ed esclusiva responsabile della gestione, conservazione e protezione di tutta la documentazione che l'AZIENDA, ai fini della presente Convenzione, provvederà a trasmettere.

In ogni caso la SOCIETÀ è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Nello specifico, i dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, dovranno essere trattati dalle parti:

- esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui alla presente Convenzione;
- esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso;
- nel rispetto e con l'applicazione di misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del Dlgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati, con la messa in atto delle misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID;
- garantendo la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti e collaboratori impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della SOCIETA' e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- adottando tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- aggiornando il registro del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679, se necessario;
- evadendo le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del Reg UE 2016/679;
- rispettando gli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni, le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Gli impegni di cui al presente articolo rimarranno in vigore anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente convenzione.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE SUBAPPALTO

E' vietata qualsiasi forma, anche parziale e a qualunque titolo, di cessione, trasferimento e/o subappalto della presente Convenzione a terzi.

ART. 22 - MODIFICHE DELL'ASSETTO SOCIETARIO

La SOCIETÀ sin d'ora si obbliga, in caso di modifiche dell'assetto organizzativo, mediante acquisizioni, incorporazione e varie, a comunicare immediatamente all'AZIENDA le modifiche intervenute nell'assetto proprietario e/o societario, affinché l'AZIENDA possa valutare l'eventuale prosecuzione del rapporto di convenzionamento in essere.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Cuneo.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti digitalmente. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 25 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione riguardante la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante invio di PEC ai seguenti indirizzi:

- per le comunicazioni dirette all'AZIENDA: aso.cuneo@cert.legalmail.it;
- per le comunicazioni dirette alla SOCIETÀ:

ART. 26 - RINVIO A NORME DI LEGGE

La presente convenzione è soggetta e disciplinata dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato Italiano, in quanto applicabili nella materia de qua.

ART. 27 – ALLEGATI

A) *“Protocollo procedure operative”*.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Per la Società	Per l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle
----------------------------------	--

Le parti, ad integrazione di quanto riportato nelle premesse, nelle definizioni e negli articoli dal numero 1 al numero 27 dinanzi riportati, convengono e stipulano inoltre quanto di seguito riportato:

.....
.....

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Per la Società	Per l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle
----------------------------------	--